

INFORMAZIONI

TASSA RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI

SOGGETTI: La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte operative, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

OGGETTO: La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa. Sono da **considerarsi tassabili**, al netto dei muri, in via esemplificativa, **le superfici utili di:**

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite alle attività sportive;

- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente nella parte del locale con altezza uguale o inferiore a mt. 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;

- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acque, luce);

- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le

annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

CALCOLO: Sino all'anno 1999 il calcolo della tassa veniva effettuato esclusivamente sulla superficie dell'abitazione. A partire dall'anno 2000 il calcolo riguarda per il 50% la superficie abitativa e per il 50% il numero dei componenti del nucleo familiare. Il numero dei componenti la famiglia è calcolato tenendo conto di tutte le persone iscritte all'Anagrafe che risiedono nella stessa unità immobiliare. L'ufficio competente procede d'ufficio alla verifica della situazione dei nuclei familiari già a ruolo.

TARIFFA AL MQ. ANNO 2007	NUMERO COMPONENTI	TARIFFA NUCLEO FAMILIARE
0,47	1	35,98
	2	71,95
	3	89,94
	4	116,92
	5	143,90
	>5	166,39

Esempio di calcolo: abitazione di mq. 100 e nr. 03 componenti:
mq 100x € 0,47 = € 47,00 + € 89,94 = € 136,94

all'importo di Euro 136,94 si aggiunge il 14,50% di addizionale di Legge.

RIDUZIONI: Sono previste le seguenti **riduzioni sulla parte di tariffa relativa alla superficie dei locali:**

- per gli utenti privati che dimostrino di possedere ed utilizzare attrezzature, quali composter o simili, comportanti un accertato minor conferimento di rifiuti al servizio pubblico, si applica una riduzione del 20%;
- per abitazioni utilizzate da nuclei familiari costituiti da un componente in età superiore a 65 anni, che dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione di anzianità con diritto minimo INPS e di non essere proprietario di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto: riduzione del 60%;
- per abitazioni utilizzate da nuclei familiari costituiti da due componenti in età superiore a 65 anni, che dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione di anzianità con diritti minimo INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto: riduzione del 50%;
- per tutti coloro che non posseggono alcuna abitazione o sono proprietari solo della casa di abitazione il cui valore sia inferiore a € 52.000,00 ai fini ICI, con un reddito ISEE inferiore a € 6.200,00 per nucleo familiare di 2 persone, di € 8300, per 3 persone, di € 10.500,00 per 4 persone, e di ulteriori € 1.500,00 per ogni componente in più spetta una riduzione del 40%.

Le riduzioni ed agevolazioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.